



Ufficio Esami di Stato

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, oggi denominato Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi del Decreto Legislativo 30.07.1999 n. 300;
- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.12, e in particolare l'art.1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n.1592;
- VISTO il regolamento approvato con Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269;
- VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con Regio Decreto 10 settembre 1938, n.1652 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, disciplinando gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e veterinario;
- VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni che disciplina gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e veterinario;
- CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 3, 8, 9 della citata Legge n. 1378/1956 e degli artt. 1, 2, 20 del citato D.M. 9.9.1957 e successive modifiche e/o integrazioni, la materia degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni rientra nell'esclusiva competenza del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, a cui, peraltro, conseguentemente compete il rilascio dei relativi titoli professionali; e che, quindi, le Università risultano soltanto essere le sedi di svolgimento di detti esami, per le quali operazioni il Rettore agisce in virtù di delega dello stesso Ministro;
- VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante "*Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra*";
- VISTA la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante "*Ordinamento della professione di tecnologo alimentare*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470, recante "*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare*";
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n.509 e successive modifiche e integrazioni, concernente "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*";
- VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000, n.18, recante "*Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*"



- VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004 n. 270 concernente “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei*”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, recante “*Determinazione delle classi delle lauree magistrali*”;
- VISTO il Decreto interministeriale 9 luglio 2009 relativo alla “*Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)*”;
- VISTA la legge 8 novembre 2021, n.163, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*” e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 6;
- VISTI i decreti interministeriali attuativi degli articoli 1,3 e 6 della predetta legge n.163 del 2021;
- VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, avente ad oggetto “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, convertito con modifiche dalla L. 6 giugno 2020, n.41, e in particolare l’art.6, commi 1 e 2, a tenore del quale:
“1. *Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite....l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio....delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare....*
2. *Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale*”;
- VISTI il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n.38, con cui sono stati, tra l’altro, disposti il differimento dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d’esame e di svolgimento del tirocinio professionale, e i decreti ministeriali 29 aprile 2020, n.57, e 24 settembre 2020, n.661, con cui, in attuazione del citato decreto legge n.22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di espletamento dell’esame di Stato – prima e seconda sessione 2020;
- VISTO il decreto legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n.21, e in particolare l’art.6, comma 8, ai sensi del quale “*Le disposizioni di cui all’art.6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021*”;
- VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, e in particolare l’art.6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all’art.6, commi 1 e 2, del citato decreto legge n.22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari;





-VISTO il decreto legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, e in particolare l'art.6, comma 8-bis, secondo cui "Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n.163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge n.163 del 2021";

- VISTO il decreto legge 30 dicembre 2023, n.215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n.18, e in particolare l'art.6, comma 3, secondo cui "Il termine di cui all'art.6, comma 4, primo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n.163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge";

- VISTE le ordinanze ministeriali 29 aprile 2024 n.633,634,635 con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l'anno 2024;

- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 19 giugno 2025 n.427 di indizione, per l'anno 2025, della prima e seconda sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate;

- VISTO l' art.7 della suindicata Ordinanza Ministeriale 19 giugno 2025 n.427, che prevede, al primo comma, che *"l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, farmacista e veterinario è conseguita previo superamento del relativo esame di Stato in modalità semplificata disciplinato dai decreti attuativi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n.163, D.I. nn.568,569 e 570 del 20 giugno 2022"* e, al secondo comma, che *"ai fini della costituzione delle commissioni per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista e veterinario si applicano le disposizioni previste dai decreti attuativi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n.163, D.I. nn.568,569 e 570 del 20 giugno 2022"*;

DECRETA

Art. 1 – Richiamo delle disposizioni normative.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II è sede degli esami di Stato dell'anno 2025 per l'abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal D.P.R. 328/2001 di seguito elencate:

- Farmacista
- Odontoiatra



- Tecnologo Alimentare
- Veterinario

Il presente decreto costituisce atto meramente confermativo della regolamentazione contenuta nei seguenti decreti D.M. 9.9.1957, D.M. 3.12.1985, D.P.R. n.470/1997, Decreti Interministeriali nn.568, 569, 570 del 20/06/2022, nella legge 25 febbraio 2022 n.15 e nell'Ordinanza Ministeriale n.427 del 19 giugno 2025 ed è emanato ai soli fini informativi degli interessati.

Art. 2 – Requisiti di ammissione.

Per l'ammissione agli esami di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica o magistrale, ovvero di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e, esclusivamente per i candidati agli esami di Stato per medico veterinario e per i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche, il completamento del tirocinio prescritto dalle norme vigenti.

I candidati che abbiano conseguito una laurea all'estero devono preventivamente ottenere il riconoscimento del titolo presso una qualsiasi Università italiana.

Art. 3 – Domanda di ammissione e termini di presentazione

Ogni candidato può presentare domanda di iscrizione in una sola delle sedi indicate nella tabella annessa all'Ordinanza Ministeriale n. 427 del 19 giugno 2025 citata in premessa.

La domanda di partecipazione alla prima sessione **dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica** a partire dalla data di emanazione del presente bando ed entro e non oltre le ore 24,00 del 30 giugno 2025.

La procedura informatica di presentazione della domanda di partecipazione alla prima sessione verrà disattivata, tassativamente alle ore 24,00 del 30 giugno 2025 e, pertanto, non sarà più possibile la compilazione dell'istanza di partecipazione agli esami di Stato.

La mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate costituisce motivo di esclusione dagli esami.

Possono presentare domanda di partecipazione alla prima sessione di esami, entro e non oltre il termine perentorio suindicato ed a pena di esclusione, i laureati e i laureandi che conseguiranno la laurea entro il 24 luglio 2025.

I candidati provenienti da altre sedi universitarie, che hanno presentato domanda di partecipazione quali laureandi, dovranno comunicare gli estremi (data e voto di laurea) del titolo di laurea conseguito, inviando a mezzo mail (uff.esamidistato@unina.it), prima dell'inizio degli esami, il relativo modello di dichiarazione conseguimento laurea, disponibile nella procedura on line e presente nella sezione "stampa modulo di domanda", quale allegato della domanda stessa. Non saranno ammessi a partecipare agli esami della sessione i laureandi che, pur avendo presentato la



domanda entro i termini, non avranno conseguito il titolo di studio entro le date di cui sopra.

Sono altresì accolte le domande di ammissione alla prima sessione di esami oltre il termine sopraindicato e comunque non oltre il termine perentorio del 7 luglio 2025, qualora il ritardo nella presentazione della domanda di ammissione agli esami sia determinato da comprovati motivi di salute, familiari e/o personali. Le suddette domande in ritardo possono essere presentate esclusivamente allo sportello dell'Ufficio Esami di Stato, sito in Corso Umberto I, n.40, negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30).

Solo coloro che abbiano presentato, per la prima volta, domanda di partecipazione alla precedente sessione d'esame, la II sessione dell'anno 2024, **a cui siano risultati assenti,** potranno, nella presentazione alla presente sessione, far riferimento ai versamenti già effettuati nella precedente sessione d'esame, producendo, comunque, a tal fine nuova domanda entro il relativo termine di scadenza.

La partecipazione all'esame di Stato dei candidati è subordinata, **a pena di esclusione,** al pagamento, entro il termine di iscrizione al suddetto esame, dei seguenti versamenti:

- a) versamento a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II del contributo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, fissato per questo Ateneo in Euro 380,00, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Tale versamento va effettuato esclusivamente con Pago PA.
- b) versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di Euro 49,58, fissata dall'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Tale versamento va effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 1016, intestato a "Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse scolastiche" (il bollettino è disponibile presso l'Ufficio Postale).

Entrambe le ricevute di detti versamenti devono essere inviate a mezzo posta (ordinaria o raccomandata), unitamente alla domanda di partecipazione di cui sopra e alla copia del documento d'identità, a pena di esclusione, all'Ufficio Esami di Stato, sito in Corso Umberto I n.40- CAP 80138-Napoli, entro il termine del 7 luglio 2025. Alternativamente la suindicata documentazione può essere consegnata a mano, entro lo stesso termine del 7 luglio 2025, allo sportello dell'ufficio Esami di Stato o, ancora, può essere consegnata al segretario amministrativo della commissione esaminatrice in sede d'esame, in occasione dello svolgimento della prima prova.

La procedura di compilazione della domanda per via telematica si svolge in due fasi:





- A) La prima fase riguarda la **Registrazione utente** e la relativa **Stampa** del modulo di pagamento del contributo di € 380,00 per la partecipazione all'esame di Stato (Passi da 1 a 14).
- B) La seconda fase, da effettuarsi dopo gli avvenuti pagamenti del contributo di € 380,00 e della tassa di ammissione agli esami di € 49,58, consiste nella **compilazione della domanda di partecipazione** e relativa **Stampa** (Passi da 15 a 20)

FASE "A" PASSI DA 1 A 14

Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del modulo di pagamento del contributo per la partecipazione all'esame di Stato:

- 1) Collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
- 2) Andare alla sezione **"IN PRIMO PIANO"**;
- 3) Selezionare la voce **"Esami di Stato"**; ;
- 4) Selezionare l'opzione **"Registrazione utente"**;
- 5) Provvedere all'inserimento dei dati richiesti;
- 6) Scegliere la password (min. 8 caratteri max 16 caratteri, utilizzando esclusivamente lettere alfabetiche e non caratteri numerici o speciali), curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente;
- 7) Cliccare il bottone **"Inserisci"**;
- 8) Cliccare il bottone **"Accedi al sistema"**
- 9) Inserire il codice fiscale e la relativa password;
- 10) Cliccare il bottone **"Entra"**;
- 11) Cliccare il bottone **"Stampa Moduli di Pagamento"** per il pagamento del contributo di € 380,00;
- 12) Selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare sull'icona avente come simbolo la "€";
- 13) Provvedere al pagamento dell'importo dovuto esclusivamente mediante Pago PA.. E' possibile, poi, stampare una ricevuta del versamento di € 380,00 effettuato selezionando la voce "carrelli pagati" presente nel menù a sinistra;
- 14) Provvedere al pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato di € 49,58 sul c/c postale n. 1016, intestato a "Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse scolastiche";

AVVERTENZA: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel bando e non quello riportato nell'avviso di pagamento Pago PA, qualora fosse diverso.

FASE "B" DA 15 A 20

Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:



- 15) Ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase “A” dal passo 1 al passo 3 e dal passo 8 al passo 10;
- 16) Selezionare l’opzione “**Nuova domanda**”;
- 17) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
- 18) Controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone “**Invia domanda**”;
- 19) Cliccare il bottone “**Stampa domanda**” per stampare la domanda;

Firmare la domanda e inviarla, a mezzo posta (ordinaria o raccomandata) unitamente alle ricevute dell’avvenuto pagamento del contributo di € 380,00 e della tassa di ammissione di € 49,58 e alla copia del proprio documento d’identità, all’Ufficio Esami di Stato, sito in Corso Umberto I n.40- CAP 80138- Napoli, entro il termine del 07/07/2025. Alternativamente la suindicata documentazione può essere consegnata a mano, entro lo stesso termine del 7 luglio 2025, allo sportello dell’ufficio Esami di Stato o, ancora, può essere consegnata al segretario amministrativo della commissione esaminatrice in sede d’esame, in occasione dello svolgimento della prima prova d’esame.

Il mancato inoltro della domanda secondo quanto indicato al precedente punto 18 è motivo di esclusione dagli esami di Stato.

La mancata spedizione, a mezzo posta, ordinaria o raccomandata, della domanda di partecipazione, delle ricevute di versamento e della copia del documento d’identità, entro il termine del 07/07/2025, costituisce motivo di esclusione dagli esami di Stato. Alternativamente la suindicata documentazione può essere consegnata a mano allo sportello dell’ufficio Esami di Stato, rispettando il suindicato termine del 07/07/2025 o, ancora, può essere consegnata al segretario amministrativo della commissione esaminatrice in sede d’esame, in occasione dello svolgimento della prima prova d’esame.

La procedura della presentazione della domanda potrà essere effettuata -24 ore su 24 –da qualsiasi computer collegato in rete, ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.

È possibile, inoltre, per la presentazione telematica della domanda di partecipazione, rivolgersi all’Ufficio Esami di Stato, che metterà a disposizione alcune postazioni informatiche.

I candidati con invalidità, con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n.170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, facendone richiesta, di appositi ausili o misure compensative.



Le istanze di ausilio dei suddetti candidati, presentate secondo le modalità sotto indicate, verranno valutate dall'Amministrazione con la collaborazione tecnica del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.). L'esito delle valutazioni stesse verrà comunicato agli interessati.

I suddetti candidati che hanno dichiarato nell'istanza on-line di avere necessità di ausilio e/o di misure compensative per l'espletamento della prova d'esame, dovranno far pervenire – pena la mancata applicazione del beneficio richiesto – **entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, attraverso posta elettronica all'indirizzo uff.esamidistato@unina.it**, una richiesta nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa (Legge n. 104/1992, così come modificata dalla Legge n.17/1999 e Legge n.170/2010) l'ausilio necessario in relazione alla propria invalidità o disabilità, gli strumenti compensativi richiesti, così come risultanti dal profilo funzionale contenuto nella diagnosi.

Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

- a) **candidati con invalidità o con disabilità, di cui alla L. n. 104/1992:** certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per il territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto;
- b) **candidati con DSA, di cui alla L. n.170/2010:** certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – contenente la diagnosi clinica di DSA, redatta ai sensi della normativa sopra citata e conforme a quanto previsto dal Consensus Conference, rilasciata da non più di 3 anni da Strutture del SSN o da Enti e professionisti accreditati con il Servizio Sanitario Regionale. Non saranno ritenute idonee, ai fini dell'autorizzazione all'uso degli strumenti compensativi, le diagnosi prive del profilo funzionale o che non rispondano ai requisiti sopra indicati.

Art. 4– Prova d'esame.

Sulla base di quanto stabilito con la citata Ordinanza Ministeriale n.427 del 19 giugno 2025, la prima sessione di esami avrà inizio il giorno 25 luglio 2025.

L'abilitazione all'esercizio delle professioni di **odontoiatra, veterinario e farmacista** è conseguita, ai sensi dell'art.7 dell'O.M. n.427/2025, previo superamento dei relativi esami di Stato in modalità semplificata che, disciplinati, rispettivamente, dai decreti interministeriali nn. 568, 569 e 570 del 20/06/2022, attuativi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n.163, sono costituiti da un'unica prova orale da svolgersi in presenza.

Ai sensi dei suindicati Decreti Interministeriali nn.568, 569 e 570 del 20/06/2022 l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, veterinario e farmacista è superata se il candidato raggiunge la votazione di almeno 60/100. Ogni commissione stabilirà in autonomia il calendario di svolgimento della prova orale, che sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, alle pagine dedicate (<http://www.unina.it/didattica/post-laurea/esami-di-stato>). Tale pubblicazione ha valore di convocazione per i candidati ammessi. L'esito della prova viene reso noto al termine di ciascuna seduta d'esame.



Ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1997 n.470, l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare consiste in due prove scritte e una prova orale.

Ogni singola prova viene superata se si raggiungono almeno i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione. Per conseguire l'abilitazione il candidato deve aver conseguito la votazione di minimo sei decimi di voti in ciascuna delle prove.

L'indicazione della sede e dell'orario della prova scritta, l'elenco dei candidati ammessi alla prova successiva e il calendario delle prove orali sono resi noti con avviso pubblicato in rete sul sito www.unina.it alla pagina degli esami di Stato. Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale sull'esito della prova. La pubblicazione in rete costituisce avviso di convocazione alle prove stesse e pertanto i candidati sono tenuti a prenderne visione.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento.

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro né con estranei, né possono consultare alcun testo, salvo i codici espressamente autorizzati dalla Commissione, pena l'esclusione dall'esame.

È altresì vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni cellulari, smartphone, tablet, portatili e di altri strumenti di comunicazione.

Per lo svolgimento della prova scritta i candidati devono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione recante il bollo dell'Ateneo e la firma del Presidente.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico. La Commissione esaminatrice delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, assegnando i voti di merito. Dei voti è data comunicazione giornalmente ai candidati esaminati, al termine della seduta, mediante proclamazione.

Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ripresentando la domanda con la documentazione richiesta entro i termini prescritti.

Art. 5 – Risultati finali

Al termine dell'ultima seduta d'esame la Commissione:

- Riassume i risultati degli esami e, esclusivamente per i candidati all'esame di tecnologo alimentare, assegna a ciascun candidato il voto complessivo, costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.
- Trasmette i suddetti risultati all'Ufficio Esami di Stato.
- Compite queste operazioni, il Presidente dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può essere riaperta per alcun motivo.

Art. 6– Diplomi e certificazioni.

Il Rettore, per delega del Ministro dell'Università e della Ricerca, conferirà, poi, il diploma di abilitazione all'esercizio della professione a coloro che abbiano superato



l'esame di Stato soprindicato. Tale diploma verrà rilasciato nei tempi e nei modi che il MUR determinerà e che verranno resi noti dall'Ufficio esami di Stato.

Nelle more del rilascio dei diplomi originali, gli interessati potranno ottenere, a richiesta, appositi certificati, previo pagamento della tassa regionale sulle abilitazioni professionali, prevista dalle vigenti norme.

Art.7- Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo concernente l'emanazione del presente bando, la raccolta delle domande di ammissione, l'iscrizione agli esami di Stato e le fasi successive al termine degli esami medesimi è individuato nella persona del Capo dell'Ufficio Esami di Stato.

Il Responsabile del procedimento amministrativo concernente lo svolgimento degli esami e degli atti ad essi correlati è individuato nel Presidente di ogni Commissione.

Art. 8 – Rinvio alla normativa.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si fa espresso rinvio alla normativa in materia citata in premessa.

IL RETTORE

Matteo Lorito

Area Didattica e Servizi agli Studenti
Il Dirigente *Dott. Maurizio Tafuto*
Unità organizzativa responsabile del procedimento: *Ufficio Esami di Stato*
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *Dott. Alessandro Rubino*
Mail: *alessandro.rubino@unina.it*